

ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.
Società tra Professionisti

Padova, 01 marzo 2016

Circolare n° 8/2016

Alla Spett.le Clientela

Oggetto: Depenalizzazione omesso versamento di ritenute previdenziali.

Con l'emanazione del Decreto Legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016, recante "Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016, sono state **depenalizzate, a decorrere dal 6 febbraio 2016** alcune ipotesi di reato in materia di lavoro e di legislazione sociale tra le quali l'omesso versamento di ritenute previdenziali.

OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

L'articolo 3, comma 6 del D.Lgs n. 8/2016 interviene modificando il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei propri lavoratori dipendenti. In particolare viene depenalizzato e trasformato in illecito amministrativo il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali qualora l'ammontare annuo dell'omesso versamento sia di importo inferiore a euro 10.000. In tal caso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

Il reato si configura invece qualora l'ammontare delle ritenute previdenziali non versate risulti superiore a euro 10.000 e viene punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino di euro 1.032,91.

In entrambe i casi il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, se provvede al versamento entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

| Violazione | Sanzione |
|--|---|
| Omesso versamento delle ritenute previdenziali qualora l'ammontare annuo sia di importo pari o inferiore a euro 10.000 | Illecito amministrativo punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 |
| Omesso versamento delle ritenute previdenziali qualora l'ammontare annuo sia di importo superiore a euro 10.000 | Reato penalmente sanzionabile con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032,91. |

Il D.Lgs n. 8/2016 prevede che le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si **applicano anche alle violazioni commesse anteriormente** alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

Rimaniamo a Vostra disposizione per fornirVi il supporto che riterrete necessario e porgiamo.

Cordiali Saluti
Il Cdl Alessio Bertagnin